

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI  
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALEE  
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI UE**

**LA COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS**

**CAPOFILA DEL PROGETTO "FUORI TRATTA" PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE  
CAMPANIA**

**L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (OIM)**

**AGENZIA SPECIALIZZATA DELLE NAZIONI UNITE**



**PER L'IDENTIFICAZIONE DI PERSONE CHE HANNO O HANNO AVUTO ESPERIENZA DI  
TRATTA, FORME DI GRAVE SFRUTTAMENTO E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO TRA I  
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RICORRENTI DINANZI ALLA SEZIONE  
SPECIALIZZATA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI**

**E CON LA PARTECIPAZIONE**

**DELL' AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO**

**PER LE ATTIVITA' DI CONFRONTO INTERISTITUZIONALE E MULTIAGENZIA, DI  
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE DECENTRATA FINALIZZATE  
ALLA DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE NECESSARIE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI  
INDICATORI CHE RILEVANO L'ESPOSIZIONE ALLA TRATTA E ALLO SFRUTTAMENTO  
E A UNA PIU' APPROFONDATA CONOSCENZA DELLA MATERIA**

\*\*\*\*\*



1

## VISTI

- La Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
- Il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 (c.d. Protocollo di Palermo) per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, ratificato dall'Italia con legge 146/2006;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), ratificata dall'Italia con legge 848/1955;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'Italia con legge 108/2010;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta degli esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
- la Direttiva 2009/52/UE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita dal Decreto Legislativo n. 109/2012;
- la Direttiva 2011/36/UE che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI - relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime;
- la Direttiva 2011/95/UE (rifusione) recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (c.d. Direttiva Qualifiche), recepita dal Decreto Legislativo n. 18/2014 che modifica il D.Lgs n. 251/2007;
- la Direttiva 2013/32/UE (rifusione) recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (c.d. Direttiva Procedure), recepita dal Decreto Legislativo n. 142/2015 che modifica il D.Lgs. 25/2008;
- l'art.18 D.Lgs 286/98 e l'Art. 27 D.P.R. 394/99;
- l'art 22 co.12 quater D.Lgs 286/98;
- l'art. 10 del Decreto Legislativo n. 24/2014 in attuazione della direttiva 2011/36/UE sulle misure di coordinamento tra le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo;
- l'art. 17 del Decreto Legislativo n. 142/2015, adottato in attuazione della Direttiva 2013/32/UE, sulle persone portatrici di esigenze particolari;
- l'art. 1 del Decreto Legge n. 13/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 46 del 2017 che ha istituito presso i Tribunali ordinari distrettuali le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea;
- la Legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone;
- la Legge 29 ottobre 2016, n.199 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;

- il D.P.C.M. del 16 maggio 2016 recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D.Lgs. 286/98;
- Il Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani relativo agli anni 2022-2025 adottato il 19 ottobre 2022;
- le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta;
- le Linee Guida della Commissione Nazionale e UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral*;
- le Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, redatte nell'ambito del "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) e approvate il 7 ottobre 2021 in sede di conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali;
- le Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (Risoluzione del 13 ottobre 2021);
- La nota del procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 24 novembre 2008, con cui si sollecitano le Procure Generali e le Procure della Repubblica alla stipula di protocolli di intesa anche con organizzazioni non governative e servizi sociali di assistenza e protezione delle vittime;
- Il Bando del Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5/2022 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale – Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 286/1998, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18.

#### PREMESSO CHE

Il presente Protocollo recepisce la necessità di individuare tempestivamente, tra i richiedenti e le richiedenti protezione internazionale ricorrenti dinanzi alla Sezione Specializzata del Tribunale di Napoli, le potenziali vittime di tratta e/o di grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo, al fine di assicurare loro adeguate misure di tutela e protezione.

Il fenomeno della tratta di esseri umani è una delle forme più gravi di violazione dei diritti umani che può colpire donne o uomini, adulti o minori, assoggettati a forme di sfruttamento e di violenza fisica e psicologica diversificate, agite da soggetti ed organizzazioni criminali, anche transnazionali.

Nell'approccio al fenomeno si deve tenere conto della sua dimensione sommersa e di genere e delle diverse e mutevoli forme di sfruttamento in cui si manifesta, tra cui si individuano, in prevalenza: lo sfruttamento sessuale (prostituzione forzata, matrimoni forzati), il grave sfruttamento lavorativo e il lavoro forzato (con particolare riferimento al settore dell'agricoltura, del tessile, della ristorazione,

dell'estetica, del lavoro in fabbrica, della vendita ambulante e della servitù domestica nell'ambito dell'assistenza alle famiglie, agli anziani e ai bambini e alle bambine), lo sfruttamento nell'accattonaggio e nelle attività illegali (tra cui, il trasporto intra ed extracorporeo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i furti e la ricettazione); la tratta può anche essere finalizzata alla rimozione degli organi e alle adozioni illegali.

Tali forme di sfruttamento possono cumularsi e/o sovrapporsi; non sono infrequenti casi di re-trafficking o di ulteriore sfruttamento (ad esempio lo sfruttamento in attività illecite come il trasporto intra ed extracorporeo di sostanze stupefacenti di persone già sopravvissute allo sfruttamento sessuale).


Secondo gli strumenti normativi nazionali e sovranazionali sopra richiamati, l'approccio di genere, incentrato sulla persona, e la metodologia multi-agenzia, intesa a promuovere la cooperazione tra le istituzioni pubbliche e il privato sociale di riferimento, costituiscono il modello di intervento più efficace per individuare e tutelare le vittime della tratta, del grave sfruttamento e dello sfruttamento lavorativo, anche mediante l'elaborazione di protocolli di intesa multi-agenzia, come indicato dal Piano Nazionale Anti-Tratta per il triennio 2022-2025, approvato il 19 ottobre 2022 dal Consiglio dei ministri.

Il meccanismo di cooperazione tramite cui gli attori statali adempiono ai propri obblighi per proteggere e promuovere i diritti umani delle persone che esperiscono o hanno esperito tratta, coordinandosi con la società civile, è descritto dal Meccanismo Nazionale di Referral allegato al Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 (e per gli anni 2022-2025), e declinato in procedure operative standard basate su criteri di qualità ed incentrate sulla protezione delle persone coinvolte.

Il *Referral*, quale procedura di coordinamento e segnalazione della persona presumibilmente coinvolta nella tratta di esseri umani alle autorità, ai servizi competenti, ovvero ai soggetti che possano meglio rispondere ai bisogni specifici individuati, nel rispetto della confidenzialità delle informazioni e del consenso delle persone interessate, abilitano le persone che stanno vivendo o hanno vissuto una esperienza di tratta, a comprendere ed esercitare i diritti che la legge riconosce loro, tra cui, in seguito alla loro corretta identificazione, il diritto alla partecipazione ad un programma di emersione, assistenza e integrazione sociale, con inserimento in una struttura protetta, ove vi siano problemi per la sicurezza della persona in Italia, e/o l'ottenimento di un permesso di soggiorno in presenza di determinati requisiti, o anche il ritorno volontario assistito nel Paese di origine.

Per attivare le adeguate misure di tutela, assistenza e protezione previste dalla normativa vigente e prevenire l'esposizione al rischio di ri-vittimizzazione delle persone coinvolte, sono necessarie esperienze e competenze multidisciplinari comprensive di un approccio e di una metodologia di genere, alla luce delle peculiarità degli aspetti relativi al fenomeno della tratta e della complessità del riconoscimento e dell'emersione delle esperienze traumatiche di coloro che la esperiscono.

Le autorità italiane, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, hanno l'obbligo di fornire alle persone che esperiscono o hanno esperito tratta informazioni complete ed esaustive sulle misure di protezione e di tutela dei loro diritti fondamentali nonché di individuare pratiche operative al fine di prevenire nuove forme di violenza sul territorio italiano ed europeo.

  
4

Il presente protocollo assume particolare rilievo per il lavoro svolto dalla Sezione specializzata in Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, più frequentemente interessata dall'esame di procedimenti che possono vedere coinvolte persone che esperiscono o hanno esperito tratta o altra forma di grave sfruttamento e viene dunque elaborato tenendo in conto i casi giudiziari da essa trattati. Ciò non esclude che il meccanismo e la procedura di *referral* possano, e anzi debbano, essere attivati da qualsiasi Giudice civile e penale di questo Tribunale, adattandoli allo specifico procedimento in trattazione e in un'ottica di tutela e assistenza della persona interessata, in presenza di elementi che possano far ragionevolmente ritenere che la persona coinvolta in giudizio stia esperendo o abbia esperito tratta e/o grave sfruttamento.

Vanno inoltre richiamate le raccomandazioni alle autorità italiane contenute nel rapporto del 2019 del Gruppo di esperti sulla lotta alla tratta di esseri umani (GRETA) che monitora l'applicazione degli obblighi contenuti nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani mediante cui esorta le autorità italiane a garantire il rispetto dell'art. 26 della Convenzione: in conformità alle prescrizioni del quadro normativo sovranazionale e in un'ottica di tutela e assistenza della persona interessata, il meccanismo di *referral* previsto dal presente Protocollo è attivabile anche da parte delle/dei Giudici penali, qualora la persona non sia già stata identificata preliminarmente come persona sopravvissuta a tratta e riferita ai servizi specializzati dal PM, al fine di garantire l'applicazione del principio di non punibilità delle persone sopravvissute a tratta, che siano perseguite per i reati commessi nell'ambito e a causa della vicenda di sfruttamento.

### CONSIDERATO CHE

**La Sezione Specializzata** in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Napoli esamina frequentemente ricorsi avverso le decisioni di diniego della protezione internazionale delle Commissioni Territoriali di competenza, proposti da richiedenti protezione internazionale che dichiarano di subire o aver subito, in Italia o all'estero, esperienze di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque situazioni di violenza, grave sfruttamento o sfruttamento lavorativo a cui conseguono gravi violazioni dei loro diritti umani. I giudici che compongono la Sezione Specializzata, pertanto, ritengono necessario individuare pratiche operative che garantiscano a dette persone di accedere, in fase giurisdizionale, alle informazioni ed alle risorse esistenti, sia per acquisire elementi utili alla valutazione delle domande di protezione internazionale, sia al fine di prevenire reati o interrompere la continuazione di reati correlati al fenomeno della tratta e dello sfruttamento sul territorio italiano ed europeo.

**La Cooperativa Sociale Dedalus**, è ente proponente e titolare del progetto 'Fuori Tratta – Azioni per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta e grave sfruttamento', che realizza interventi volti a garantire le misure di assistenza e tutela previste dalla normativa vigente in favore delle persone che esperiscono o hanno esperito i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone o comunque di forme di grave sfruttamento.

Il Progetto 'Fuori Tratta' è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, per lo svolgimento di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale delle persone che esperiscono o hanno esperito tratta e grave sfruttamento di cui all'art. 18 comma 3 bis D. Lgs. 286/1998, ed ha un'operatività su tutto il territorio della Regione Campania.



Gli enti attuatori del Progetto Fuori Tratta sono: Cooperativa sociale Dedalus (Napoli e provincia); Comunità Rut – Congregazione Suore Orsoline SCM (Caserta), Arcidiocesi di Capua – Caritas Diocesana (Caserta), Cooperativa sociale E.V.A. (Caserta e Benevento); Arci Salerno APS (Salerno e Avellino), cooperativa il Melograno (Benevento).


**L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)**, agenzia specializzata delle Nazioni Unite con mandato specifico sui temi della tratta e dello sfruttamento lavorativo delle persone migranti, ha una consolidata esperienza di collaborazione con le autorità italiane in attività volte a rafforzare la capacità statale di identificazione, tutela e protezione delle persone che esperiscono tratta e/o grave sfruttamento, con una particolare attenzione allo sfruttamento lavorativo.

L'OIM collabora con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per *“garantire la corretta applicazione della legislazione vigente in materia di caporalato e sfruttamento lavorativo e potenziare le procedure per l'emersione di tali fenomeni a tutela delle vittime”* nell'ambito del Protocollo quadro di partenariato, stipulato l'11 marzo 2021 e rinnovato il 14 giugno 2023. Nell'ambito del Protocollo di intesa per il contrasto allo sfruttamento lavorativo siglato il 27 gennaio 2023 con la Regione Campania, l'Organizzazione è altresì impegnata nell'attuazione territoriale delle *Linee Guida nazionali su identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura* che prevedono, inter alia, l'animazione e il rafforzamento delle reti pubblico-private territoriali dei soggetti istituzionali e del privato sociale coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato e per l'attivazione dei meccanismi di tutela e la tempestiva messa in protezione delle persone che esperiscono sfruttamento lavorativo, laddove necessario.

Con il presente protocollo si formalizza la collaborazione tra le Parti firmatarie che preveda l'attivazione di misure operative finalizzate a garantire:

- la tempestiva individuazione, tra i ricorrenti e le ricorrenti nell'ambito dei procedimenti ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 o di altri procedimenti in materia di immigrazione e asilo dinanzi al Tribunale di Napoli, di coloro che si ritenga possano avere esperito tratta, grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo e la trattazione prioritaria dei procedimenti che li vedono coinvolti;
- la presa in carico delle persone che esperiscono o hanno esperito tratta e/o grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo da parte del servizio specificamente preposto alla loro protezione e assistenza;
- la condivisione con il Magistrato di informazioni aggiornate sulle persone ricorrenti entrate in contatto con i servizi dell'ente-anti tratta e/o dell'OIM in merito alla loro situazione personale e ad ogni altro elemento utile per una valutazione completa della domanda di protezione internazionale o di altro procedimento in cui la persona che esperisce o ha esperito tratta e/o grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo sia coinvolta.

Gli stessi enti, in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) si impegnano a promuovere azioni costanti di confronto interistituzionali e multi-agenzia e di sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della tratta, del grave sfruttamento e dello sfruttamento lavorativo al fine di consentire una consapevole emersione delle condizioni delle persone che le esperiscono, assicurare loro protezione e minimizzare il rischio di vittimizzazione secondaria.



## **TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **1. Principi generali**

Tutti gli interventi dei soggetti coinvolti nel presente protocollo devono uniformarsi ai principi di:

#### **1.1 Sicurezza delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento.**

Tutti gli interventi devono soddisfare i bisogni specifici di ciascuna persona coinvolta nei procedimenti e avvengono nel pieno rispetto dell'integrità psicologica e fisica della potenziale persona che ha esperito la tratta e/o il grave sfruttamento e/o lo sfruttamento lavorativo e degli eventuali figli e figlie minori di quest'ultima, garantendo la sicurezza, l'incolumità e la privacy delle persone interessate. I soggetti coinvolti nella fase di analisi preliminare e *referral* della persona potenzialmente interessata dalla tratta e/o dal grave sfruttamento, prestano particolare attenzione alle condizioni di salute della persona, inclusa l'esistenza di sintomi da stress post traumatico, e alle opinioni ed i timori della persona.

#### **1.2 Informazione e partecipazione.**

Tutti gli interventi dei soggetti coinvolti devono rispettare le scelte e l'autodeterminazione delle persone che esperiscono o hanno esperito tratta, grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo, o che presentino indicatori in tal senso, mettendole in condizione di partecipare attivamente al processo decisionale relativo al proprio caso e avendo piena cognizione di ogni fase di detto processo. A tal fine, devono essere fornite in modo tempestivo e chiaro informazioni dettagliate e aggiornate su tutte le fasi della procedura e sulle misure inerenti alla loro assistenza e al relativo *Referral*, inclusi i propri diritti e prerogative. È necessario verificare che tutte le informazioni fornite vengano chiaramente comprese e incoraggiare i/le destinatari/e di tali informazioni a porre domande di chiarimento in qualunque momento e in caso di eventuali dubbi.

#### **1.3 Servizio di mediazione linguistico-culturale.**

Tutte le comunicazioni con le persone che esperiscono o hanno esperito tratta, grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo, devono avvenire in una lingua a loro comprensibile, con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali che posseggano competenze adeguate alla particolare materia oggetto del presente protocollo e opportunamente qualificati per lavorare con persone vulnerabili.

I soggetti coinvolti nella procedura di informativa e *referral* non dovranno fare affidamento per l'attività di interpretariato su soggetti che accompagnano la persona potenzialmente interessata da tratta, grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo, anche qualora questi ultimi affermino di essere membri della famiglia, amici o conoscenti.

I mediatori linguistico-culturali dovranno essere informati anticipatamente sulla natura dei colloqui e sulla riservatezza delle informazioni acquisite.

Qualora il ricorrente o la ricorrente non accettasse di usufruire del servizio di interpretariato, si attesterà la non necessità di tale servizio.



## 2. Istituzione Spazio Protetto su tratta, grave sfruttamento e sfruttamento lavorativo.

Presso la sede della Sezione Specializzata di Napoli si istituisce uno Spazio Protetto su tratta, grave sfruttamento e sfruttamento lavorativo, con la presenza degli operatori/trici e mediatori/trici dell'OIM per un giorno al mese (nella giornata del primo mercoledì del mese), per la durata di n. quattro ore, dalle 9.30 alle 13.30. A seconda delle necessità della Sezione Specializzata e dell'OIM, le giornate di apertura dello Spazio Protetto potranno variare, tenuto conto anche del numero di ricorrenti segnalati per l'avvio dei colloqui presso lo Spazio Protetto.

Presso lo Spazio Protetto alla parte interessata è garantita l'accoglienza ed un primo colloquio confidenziale comprensivo di informativa dettagliata e completa sui diritti, poteri e facoltà che la legge riconosce alle persone che esperiscono o hanno esperito tratta, grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo. Nel contesto del colloquio, il personale OIM presso lo Spazio Protetto procederà, quindi, all'analisi dei bisogni e alla valutazione dei rischi e richiederà alla persona interessata di prestare il consenso scritto al *referral* per l'avvio dei colloqui presso la sede dell'ente anti-tratta Dedalus o con l'OIM, tramite l'apposito modulo di prestazione del consenso informato (Allegato 3 o 4 del presente Protocollo).

## 3. Calendarizzazione prioritaria


Qualora dalla lettura degli atti e documenti relativi al ricorso, incluse le eventuali memorie difensive depositate successivamente all'iscrizione a ruolo, emergano indicatori da cui sia possibile desumere che il/la richiedente esperisce o ha esperito tratta, grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo, il Magistrato fissa con priorità l'udienza di comparizione della parte per l'audizione della stessa, prediligendo il giorno in cui è presente il personale OIM presso lo Spazio Protetto.

Nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il Magistrato incaricato richiede alla Commissione Territoriale di trasmettere tutto il fascicolo, compresi i verbali secretati o protetti e le note e/o relazioni dell'ente anti-tratta eventualmente presentate in sede amministrativa.

Il Magistrato indica la fissazione dell'udienza nel calendario condiviso con gli operatori/trici dello Spazio Protetto, in cui viene riportata anche la lingua del/della ricorrente, il sesso, gli indicatori di tratta, grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo emersi e ogni altro elemento utile ad adeguare l'attività di informativa e *referral* dello Spazio Protetto alle specifiche esigenze della persona coinvolta.

Gli operatori/trici dello Spazio Protetto inseriscono nel calendario condiviso con la Sezione Specializzata le attività svolte nell'ambito dello Spazio Protetto, consentendo in tal modo ai Magistrati di essere aggiornati sull'andamento e le tempistiche dei singoli procedimenti di *referral* e garantendo un costante monitoraggio delle attività dello Spazio Protetto.

L'udienza in via prioritaria dovrà essere fissata sia quando l'audizione personale del/della ricorrente si renda necessaria per indagare gli eventuali indici di tratta, grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo e, sulla base dell'esito di detta indagine, procedere o meno alla proposta del *referral*; sia quando questi indici siano già emersi in sede di prima audizione innanzi alla competente Commissione Territoriale e poi confermati nel ricorso avverso la decisione di diniego. In tale ultimo caso, quindi, l'audizione innanzi al Giudice procedente avrà il solo fine di proporre alla persona di incontrare il personale OIM presso lo Spazio Protetto e raccogliere il consenso alla procedura di *referral*.



#### 4. Informativa e acquisizione del consenso informato della persona interessata

In sede di audizione, qualora emergano per la prima volta o vengano confermati gli indicatori di:

- a) tratta e/o grave sfruttamento, il Giudice incaricato fornisce al/alla ricorrente l'informativa aggiornata sulla normativa italiana e sul sistema di prevenzione e tutela dalla tratta di esseri umani e sulla possibilità per la persona di essere sostenuta da un ente specializzato, tramite l'avvio di incontri con il personale del Progetto FuoriTratta. Il contenuto dell'informativa orale fornita dal Giudice, con l'ausilio dell'interprete, per le potenziali vittime di tratta o grave sfruttamento è indicato nell'Allegato 1 del presente protocollo.
- b) sfruttamento lavorativo, il Giudice incaricato fornisce al/alla ricorrente l'informativa aggiornata sulla normativa italiana e sul sistema di prevenzione e tutela dallo sfruttamento lavorativo e sulla possibilità per la persona di essere sostenuta da un ente specializzato, tramite l'avvio di incontri con il personale OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Il contenuto dell'informativa orale fornita dal Giudice, con l'ausilio dell'interprete, per le potenziali vittime di sfruttamento lavorativo è indicato nell'Allegato 2 del presente protocollo.


Dopo essersi assicurati che il/la richiedente abbia compreso le informazioni fornite, il Magistrato acquisisce il consenso della persona, nel pieno rispetto della normativa nazionale e sovranazionale, ad incontrare il personale OIM presso lo Spazio Protetto. Qualora non sia possibile inviare la persona allo Spazio Protetto, il Magistrato incaricato procede al *referral* per l'avvio dei colloqui presso la sede dell'ente anti-tratta Dedalus o con l'OIM, previa acquisizione del consenso scritto tramite l'apposito modulo di prestazione di consenso al colloquio con il personale del progetto anti-tratta (Allegato 3) o al colloquio con il personale del progetto OIM contro lo sfruttamento lavorativo (Allegato 4).

#### 5. Segnalazione all'ente anti-tratta nel caso di persone che non hanno ancora avuto contatti con enti anti-tratta

Se la persona non ha ancora avuto contatti con alcun ente anti-tratta, per mancata attivazione della procedura di *referral* presso la Commissione Territoriale e/o a causa del rifiuto del consenso della parte richiedente ovvero per sua irreperibilità a seguito di *referral*, il Giudice, acquisito il consenso informato e scritto della persona interessata, provvede ad attivare il *referral* all'ente anti-tratta secondo le modalità di cui all'art. 8.1 del presente Protocollo, previa valutazione di elementi quali la sicurezza, la privacy e l'incolumità della persona interessata ed eventualmente dei figli e delle figlie minori di quest'ultima, le condizioni di salute della persona, le sue opinioni ed eventuali timori.

Al fine di favorire il buon esito del *referral* in casi particolarmente urgenti e/o in cui la valutazione preliminare del rischio effettuata dal Magistrato risulti elevata, Dedalus rende disponibile un numero di telefonia mobile di reperibilità per un contatto immediato da parte del Magistrato volto a definire le modalità più adatte per il *referral* della persona.

In caso di diniego del consenso da parte della persona ad essere messa in contatto con l'Ente Antitratta, il Giudice fornirà comunque alla stessa il Numero Verde Antitratta (800600500 o, per Lycamobile, 055 5365612), dando atto della avvenuta comunicazione nel verbale di udienza. In tal caso, il Giudice valuta se differire l'udienza al fine di garantire alla persona che presenta indicatori



di tratta e/o grave sfruttamento il periodo di riflessione previsto dagli strumenti sovranazionali o, se presenti tutti gli elementi necessari, trattenere la causa in decisione.

## **6. Segnalazione all'ente anti-tratta nel caso di persone che hanno già effettuato uno o più colloqui con enti anti-tratta**

Qualora nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione Territoriale, in sede di ricorso o successivamente ad esso e prima dello svolgimento dell'udienza, emerga che il/la ricorrente siano già stati presi in carico da Dedalus o da Enti di altro progetto anti-tratta, il Giudice procederà come di seguito dettagliato:

- se è stata già depositata in atti la relazione dell'Ente anti-tratta, il Giudice, ove ritenga esauriente quanto emerso in detta relazione, anche alla luce delle dichiarazioni rese a verbale in sede di audizione amministrativa e/o in sede di udienza, assume senza ritardo la decisione adottando i provvedimenti ritenuti più opportuni. Se il Giudice ritiene che il/la ricorrente abbia ancora necessità di protezione, assistenza o anche solo informazioni sulle risorse disponibili, provvede a segnalare il caso all'ente anti-tratta, previa acquisizione del consenso informato della persona. In tal caso il Giudice non richiede all'ente anti-tratta l'invio di alcuna relazione circa l'esito del *referral*, il cui unico scopo nel caso di specie è fornire alla persona assistenza, protezione o anche solo informazioni sulle risorse e servizi disponibili. Tale indicazione della non necessità della relazione da parte dell'ente anti-tratta viene riportato nell'apposito modulo del consenso informato (Allegato 3).

- nel caso in cui, sebbene attivata la procedura di *referral*, non siano decorsi ancora i termini per il deposito della Relazione da parte dell'Ente anti-tratta, il Giudice procedente fisserà un rinvio di udienza, al fine di acquisirla.

## **7. Segnalazione all'OIM**

Acquisito il consenso informato della persona interessata tramite l'apposito modulo (Allegato 4) e previa valutazione di elementi quali la sicurezza, la privacy e l'incolumità della persona interessata ed eventualmente dei figli e delle figlie minori di quest'ultima, le condizioni di salute della persona, le sue opinioni ed eventuali timori, il Giudice, qualora siano emersi indicatori tali per cui la persona ricorrente possa essere considerata una potenziale vittima di sfruttamento lavorativo, provvede, tramite la Cancelleria o il personale UPP incaricato, ad inviare la segnalazione all'OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, a mezzo mail, in modo da favorire un primo contatto.

In caso di diniego del consenso da parte della persona ad essere messa in contatto con l'OIM, il Giudice fornirà comunque alla stessa i contatti dell'Organizzazione dando atto della avvenuta comunicazione nel verbale di udienza.

A seguito dell'esame del caso di specie, il Giudice valuta se differire l'udienza al fine di garantire alla persona che presenta indicatori di sfruttamento lavorativo il periodo di riflessione previsto dagli strumenti sovranazionali o, se presenti tutti gli elementi necessari, trattenere la causa in decisione.



## **8 Modalità procedurali di attivazione del Referral.**

### **8.1 Adempimenti a carico del Tribunale di Napoli.**

Se il Giudice incaricato rileva indicatori di tratta o grave sfruttamento, esplicitata l'informativa e raccolto il consenso del/della richiedente al deferimento a Dedalus per operare il *Referral*, tramite la compilazione dell'Allegato 3, procederà, attraverso la cancelleria di riferimento, ad inviare all'Ente una mail all'indirizzo di posta elettronica [tratta@coopdedalus.it](mailto:tratta@coopdedalus.it).

Se la persona che presenta indicatori di tratta è domiciliata al di fuori della regione Campania, il Giudice, sempre previa acquisizione del consenso della parte, provvede a segnalare il caso al personale dell'Ente anti-tratta competente territorialmente.

Se il Giudice incaricato individua indicatori di sfruttamento lavorativo, esplicitata l'informativa e raccolto il consenso del/della richiedente al deferimento all'OIM per operare il *Referral*, tramite la compilazione dell'Allegato 4, procederà, attraverso la cancelleria di riferimento, ad inviare all'Ente una mail all'indirizzo di posta elettronica [iomrome@iom.int](mailto:iomrome@iom.int)



La segnalazione all'ente anti-tratta avviene tramite la compilazione del modello del consenso informato (Allegato 3 o 4 al presente Protocollo) e dovrà contenere i dati della persona che ha prestato il consenso al *referral*, l'indicazione di un numero di telefono per contattarla, le modalità e gli orari per la comunicazione, la lingua in cui la persona si esprime, le eventuali fragilità rilevate che possano costituire motivo di urgenza per la fissazione del primo colloquio, la necessità per l'ente antitratta competente o per l'OIM di produrre o meno relazione al Tribunale all'esito dei colloqui svolti con la persona e il termine entro cui deve essere trasmessa tale relazione.

### **8.2 Adempimenti a carico di Dedalus.**

Una volta ricevuta la mail di segnalazione da parte del Tribunale di Napoli, l'operatore/trice incaricato dal Progetto "Fuoritrattra" sarà tenuto ad inviare alla Sezione, sempre a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica [protezioneinternazionale.tribunale.napoli@giustizia.it](mailto:protezioneinternazionale.tribunale.napoli@giustizia.it), nota di trasmissione da acquisire agli atti del procedimento in cui si dia conto della presa in carico del/della richiedente o, nel caso in cui la persona non prenda contatto con il progetto, dell'impossibilità di procedere a detta presa in carico, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta segnalazione.

### **8.3 Adempimenti a carico dell'OIM**

Una volta ricevuta la mail di segnalazione da parte del Tribunale di Napoli, il personale dell'OIM, laddove emergano indici di sfruttamento lavorativo, anche riferibili all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per gli ulteriori adempimenti ed eventuali attività ispettive, provvederà ad inviare relazione socio-lavorativa della persona interessata da acquisire agli atti del procedimento, in cui si dia conto della presa in carico del/della richiedente o, nel caso in cui la persona non prenda contatto con l'Organizzazione, dell'impossibilità di procedere a detta presa in carico, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta segnalazione.



## 9. Modalità procedurale a seguito del Referral

Il Giudice competente, nell'inviare la segnalazione di *referral* all'ente anti-tratta, nelle modalità sopra richiamate, potrà operare attraverso due distinti meccanismi, a seconda della necessità o meno della relazione rispetto alla decisione da assumere nel caso di specie.

a) Qualora il giudice procedente valuti come necessaria ai fini della decisione del procedimento di protezione internazionale l'acquisizione della relazione finale dell'Ente sull'esito del percorso intrapreso, rinvia l'udienza ad una data successiva, non inferiore a sei mesi dall'avvenuta segnalazione, salvo nei casi particolarmente urgenti e/o in cui la valutazione preliminare del rischio effettuata dal Magistrato risulti elevata, previsti dall'art. 5 del presente Protocollo, in cui il termine di differimento dell'udienza può essere inferiore a sei mesi.

Contestualmente il Giudice invia l'e-mail di segnalazione all'Ente per l'attivazione della procedura di *referral*, richiedendo a Dedalus e/o all'OIM che trasmettano la relativa relazione contenente tutto ciò che emerge dal percorso intrapreso dal/dalla ricorrente e, in particolare, la valutazione degli indicatori oggettivi e soggettivi di tratta, grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo presenti nella storia della persona interessata.

Le parti concordano che Dedalus e tutte le associazioni afferenti al progetto di cui è capofila e l'OIM trasmetteranno detta relazione nel termine non superiore a sei mesi.


Acquisita la relazione dell'ente antitratta e/o dell'OIM ed inserita agli atti del procedimento, come 'prova atipica', la Sezione assume senza ritardo la decisione adottando i provvedimenti più opportuni.

b) Qualora la richiamata relazione non sia necessaria ai fini del decidere, perché in atti sono già presenti tutte le prove utili ad emettere una decisione, il Giudice attiverà il procedimento di *referral* e procederà ad assumere senza ritardo la decisione, indipendentemente dall'esito del medesimo *referral*.

In detto caso, Dedalus e/o OIM, all'esito della conclusione del percorso avviato, si limiteranno a comunicare alla Sezione Specializzata, attraverso la mail sopra richiamata, se c'è stata o meno la presa in carico del/della ricorrente esclusivamente per meri fini di monitoraggio, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta segnalazione.

## 10. Segnalazione alla Sezione Specializzata da parte di OIM e del Progetto "FuoriTratta".

In coerenza con le Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura, il personale del progetto FuoriTratta e dell'OIM, previa acquisizione del consenso scritto da parte del/della richiedente, segnalerà tempestivamente al Tribunale, tramite nota di deposito inviata via mail all'indirizzo [protezioneinternazionale.tribunale.napoli@giustizia.it](mailto:protezioneinternazionale.tribunale.napoli@giustizia.it), l'esistenza di procedimenti in corso davanti al Tribunale di Napoli, relativi ad eventuali situazioni di persone che esperiscono o hanno esperito tratta, grave sfruttamento e/o sfruttamento lavorativo e soggetti vulnerabili presi in carico dai progetti anti-tratta coinvolti e dall'OIM. In tal caso, l'Ente anti-tratta e/o l'OIM trasmetteranno la relativa relazione congiuntamente al consenso scritto del/della ricorrente a tale trasmissione, al fine di consentire al Tribunale di disporre l'eventuale trattazione prioritaria dei procedimenti e di acquisire tutti gli elementi rilevanti alla valutazione del caso di specie.



La cancelleria del Giudice procedente provvederà ad inserire detti consensi nel fascicolo di riferimento, mentre gli originali degli stessi verranno custoditi da Dedalus e OIM per tutta la durata del procedimento e consegnati alla Sezione, ove richiesto.

### **11. Attività di interlocuzione formativa e aggiornamento**

La Sezione Specializzata del Tribunale di Napoli e il personale del progetto Fuori Tratta e dell'OIM, con la partecipazione dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA), si impegnano ad organizzare e promuovere sessioni a cadenza quantomeno annuale di confronto interistituzionale e multi-agenzia, di aggiornamento professionale e di formazione decentrata della Magistratura anche onoraria e del personale amministrativo, compresi gli addetti dell'Ufficio per il Processo, al fine di assicurare la reciproca diffusione delle competenze necessarie per l'individuazione degli indicatori che rivelano l'esposizione alla tratta, al grave sfruttamento e allo sfruttamento lavorativo, l'applicazione di strumenti specifici utili al rilevamento di detti indicatori (come tecniche di intervista e di ricerca di informazioni sulla situazione nei Paesi di Origine) e assicurare la protezione alle persone interessate dai rischi connessi alla tratta, minimizzando il rischio di vittimizzazione secondaria. La formazione periodica potrà riguardare anche tutte le novità legislative che dovessero intervenire nella materia di pertinenza e includere aggiornamenti periodici tematici.

Le Parti potranno avvalersi dell'intervento di personale specializzato in materia - anche afferente a organizzazioni internazionali, all'Università o enti di ricerca - e potrà coinvolgere soggetti istituzionali, soggetti afferenti al terzo settore e della società civile e professionisti che abbiano una specifica competenza del fenomeno sul territorio e nel suo contrasto, anche se esterni al presente Protocollo.



Le attività di aggiornamento professionale e di confronto interistituzionale e multi-agenzia potranno anche essere organizzate congiuntamente con Sezioni Specializzate di altri Tribunali firmatari di protocolli anti-tratta.

### **12. Monitoraggio**

L'ente anti-tratta Dedalus e l'OIM si impegnano a condurre una costante attività di monitoraggio nel corso dell'intera fase di attuazione del progetto basata sulla raccolta di informazioni e dati sui casi trattati, nel pieno rispetto del diritto di riservatezza del/delle ricorrenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale attività di monitoraggio è finalizzata a misurare l'impatto delle azioni del Protocollo sui/sulle ricorrenti e la rispondenza ai loro bisogni prioritari; la fattibilità e sostenibilità delle azioni alla luce dei *trend* e dell'evoluzione dei fenomeni della tratta e dello sfruttamento; l'efficienza degli aspetti organizzativi.

All'esito dei primi sei mesi di attuazione, le Parti procederanno ad un primo incontro di valutazione per verificare la coerenza delle azioni del presente Protocollo con gli obiettivi previsti e per individuare gli eventuali correttivi necessari.

Al termine del primo anno di attuazione, l'ente capofila del Progetto FuoriTratta e l'OIM, con il supporto della Sezione Specializzata del Tribunale, si impegnano a produrre congiuntamente un



rapporto di documentazione sull'attuazione del presente Protocollo, sui risultati raggiunti e sulle problematiche emerse.

### **13. Durata**

Il Protocollo d'Intesa ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente allo scadere del primo anno, salvo recesso che dovrà essere motivatamente comunicato almeno 60 giorni prima attraverso una comunicazione via PEC alle altre Parti firmatarie.

Le attività previste dal presente Protocollo prenderanno avvio entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. Le attività saranno sottoposte ad un periodo di verifica della fattibilità non inferiore a 6 mesi, a seguito del quale, qualora se ne ravvisi la necessità, le modalità di coordinamento potranno essere ricalibrate per adeguarle ai bisogni emersi in sede attuativa.

### **14. Impegno alla riservatezza e obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

A garanzia della corretta applicazione delle misure di protezione, considerando come obiettivo fondamentale la sicurezza, l'incolumità e la privacy delle persone coinvolte, la procedura di *referral*, indipendentemente dalla fase in cui essa venga disposta dovrà avvenire nel rispetto del diritto alla riservatezza.

Pertanto, gli operatori ed i mediatori linguistico-culturali dell'OIM e degli enti anti-tratta addetti al Progetto Fuori Tratta, ivi compresi il personale che lavora per gli Enti attuatori diversi dalla Capofila del progetto medesimo, sono tenuti a non divulgare a terzi le informazioni, i dati, i documenti e quant'altro di cui verranno a conoscenza nell'ambito della procedura di *referral* ed all'uopo sottoscriveranno specifiche dichiarazioni di impegno che saranno consegnate al Tribunale.



OIM e Dedalus si impegnano, con atti separati, a che il loro personale coinvolto nelle attività di tale Protocollo si astenga in tutti quei procedimenti per i quali si possa profilare una situazione di conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.

### **15. Clausola di adesione**

Alla luce della richiamata complessità del fenomeno della tratta e della molteplicità di attori, statali e non, che con essa si confrontano quotidianamente, le parti concordano sulla necessità che il presente Protocollo resti aperto alle eventuali adesioni di altri soggetti, pubblici o privati, che potrebbero incidere sul fenomeno, svolgendo un ruolo nelle attività di prevenzione, identificazione e tutela delle vittime di tratta, incluse le attività di formazione e monitoraggio, al fine di rendere più efficace e capillare possibile il meccanismo di *referral* sul territorio regionale.

### **16. Norma di raccordo in caso di adesioni successive**

L'adesione non comporterà modifiche al Protocollo, ma avverrà mediante atti separati che costituiranno parte integrante del presente accordo ed in cui, eventualmente, verranno concordate tutte le modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare i procedimenti di *referral* ed evitare ogni eventuale incompatibilità tra le presenti statuizioni e quelle future.



Qualsiasi modifica e/o integrazione del Protocollo dovrà essere convenuta di comune accordo e per iscritto tra le Parti firmatarie.

### **17. Risorse umane e finanziarie**

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico di nessuna delle parti, neppure indiretti.

Il personale interessato all'attuazione del Protocollo è coperto da polizza previdenziale e assicurativa contro i rischi e i danni o le perdite relativi all'esecuzione del presente Protocollo, compresi i danni a terzi.

Le parti si impegnano reciprocamente a promuovere attività di confronto interistituzionali e monitorare potenziali opportunità di finanziamento per garantire la continuità e la promozione delle attività sopra indicate.


### **18. Immunità e privilegi dell'OIM**

Nessuna disposizione del presente protocollo potrà essere interpretata come rinuncia ai privilegi ed alle immunità di cui l'OIM gode in qualità di Agenzia Collegata alle Nazioni Unite, né come conferimento ad altri di alcuno di detti privilegi e immunità.

Il presente Protocollo viene sottoscritto a Napoli, il 19/01/2024, dalla Dott.ssa Elisabetta Garzo per il Tribunale di Napoli, dalla Dott.ssa Elena de Filippo per la cooperativa sociale DEDALUS, titolare del progetto Fuori Tratta, dal Dott. Giovanni Abbate per l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dal Dott. Massimo Pagnoni per l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA).


**Per il Tribunale di Napoli,**

Dott.ssa Elisabetta Garzo




**Per la Cooperativa Sociale Dedalus**

Dott.ssa Elena de Filippo



**Per l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)**

Dott. Giovanni Abbate



Si impegna nella collaborazione per l'organizzazione e la promozione di sessioni di confronto interistituzionale e multi-agenzia, di aggiornamento professionale e di formazione in materia di tratta e grave sfruttamento anche l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA).

**Per l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA)**

Dott. Massimo Pagnoni

